



Bruxelles, 10 ottobre 2022
(OR. en)

12828/22

LIMITE

AG 114
PE 104
INST 333
FREMP 186

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0902(APP)**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	9333/22
Oggetto:	Preparazione del Consiglio "Affari generali" del 18 ottobre 2022 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che abroga la decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom e l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato a tale decisione - Dibattito orientativo

1. Il 3 maggio il PE ha adottato un progetto di proposta legislativa riguardante una nuova legge elettorale¹, basata sull'articolo 223 TFUE, unitamente a una risoluzione contenente motivazioni. L'atto originario² risale al 1976 (modificato nel 2002 e nel 2018, benché l'ultima revisione non sia ancora in vigore data l'assenza di alcune ratifiche). L'atto del 1976 contiene principi comuni che gli Stati membri devono rispettare, senza definire un sistema elettorale uniforme in tutta l'UE.

¹ Documento 9333/22.

² Testo consolidato: GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1.

2. A norma dell'articolo 223 TFUE, il PE elabora un progetto per permettere l'elezione dei suoi membri secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri. Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del PE che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilisce le disposizioni necessarie. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. Entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica ricevuta dal segretariato del Consiglio.
3. Le principali caratteristiche dell'attuale proposta del PE sono le seguenti:
- sostituire la decisione con un regolamento;
 - liste transnazionali per una circoscrizione elettorale a livello dell'UE: ciascun elettore disporrebbe di due voti, uno per eleggere i membri del Parlamento europeo nelle circoscrizioni nazionali e uno per eleggere i membri del Parlamento europeo in una circoscrizione a livello dell'UE, composta da 28 seggi aggiuntivi;
 - liste chiuse per affrontare le ineguaglianze tra uomini e donne;
 - il sistema degli *Spitzenkandidaten*: i cittadini potrebbero votare per il presidente della Commissione quale "candidato capolista" all'interno delle liste a livello dell'UE;
 - misure di armonizzazione: Il 9 maggio quale giornata elettorale comune europea; tempi per la conduzione delle campagne elettorali o per la presentazione delle liste; voto per corrispondenza, età minima per l'elettorato attivo e passivo;
 - una soglia elettorale minima pari al 3,5 % per le circoscrizioni elettorali nazionali di oltre 60 seggi; e
 - la creazione di una nuova autorità elettorale europea incaricata di supervisionare il processo e garantire il rispetto delle nuove norme. Oltre alla natura esatta della missione e degli ambiti di questa nuova autorità, è verosimile che sorgano questioni inerenti alla gestione, al finanziamento o all'organico.

4. Le discussioni in sede di gruppo "Affari generali" (GAG) sono iniziate durante la presidenza francese e sono proseguite durante quella ceca. Si trattava di discussioni tecniche preliminari che hanno evidenziato problematiche specifiche riguardanti le liste transnazionali, le misure volte ad armonizzare i processi in tutta l'UE (ad es. il voto per corrispondenza, l'età minima di voto, la giornata elettorale comune) e la creazione di una nuova autorità elettorale. La maggior parte delle delegazioni ha chiesto il parere del servizio giuridico del Consiglio per chiarire la natura dell'atto giuridico alla base della proposta riguardante una nuova legge elettorale, la sua conformità al principio di sussidiarietà e la compatibilità con i trattati di alcune novità contenute nella proposta. I contributi scritti delle delegazioni figurano nel documento 11768/1/22 REV 1.
5. In tale contesto, la presidenza ritiene che orientamenti politici potrebbero contribuire positivamente ai lavori futuri e ha pertanto previsto un dibattito orientativo in occasione della sessione del Consiglio "Affari generali" del 18 ottobre. Per guidare il dibattito ministeriale, la presidenza ha preparato dei quesiti, che figurano nell'allegato della presente nota.
-

QUESITI DELLA PRESIDENZA PER IL DIBATTITO ORIENTATIVO

1. Data la complessità del fascicolo, il laborioso processo di adozione e il forte desiderio del PE di introdurre modifiche in tempo utile per le prossime elezioni del PE nel maggio 2024, la presidenza ritiene opportuno, in questa fase, tenere una discussione politica su alcuni degli elementi chiave della proposta.
2. In occasione del Consiglio "Affari generali" del 18 ottobre, si invitano i ministri a focalizzarsi sui seguenti quesiti:
 - a) Quali delle modifiche proposte gli Stati membri vorrebbero veder rispecchiate in una legge elettorale per le future elezioni del PE, rispetto all'attuale quadro legislativo?
 - b) Quali elementi della proposta gli Stati membri ritengono più problematici, tenuto conto dei rispettivi quadri nazionali nonché dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità?
 - c) Garantire l'istituzione di liste transnazionali di candidati per le prossime elezioni europee del maggio 2024 è un elemento chiave della proposta del PE. Qual è la vostra opinione sul concetto generale di istituire liste transnazionali, sul sistema dei candidati capilista (*Spitzenkandidaten*) e sulla garanzia di un equilibrio nella rappresentanza degli Stati membri nella distribuzione dei seggi?